



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Sent. n. 56/2025**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA**

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Valeria Mistretta

Consigliere relatore

Gaetano Berretta

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- PISANO Cesare nato a Sinnai il 06.04.1958, C.F. PSNCSR58D06I752U, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Caput (codice fiscale CPTFNC49L17B354T) e Pierfrancesco Caput, (codice fiscale CPTPFR76S13B354O), presso il cui studio sito in Cagliari alla via Cherubini, 16, pec [avvocatocaput@pec.it](mailto:avvocatocaput@pec.it), è elettivamente domiciliato;

Visto l'atto di citazione depositato il 18 settembre 2023, iscritto al n. 26017 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Pierfrancesco CAPUT nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

## FATTO

Con atto di citazione depositato il 18 settembre 2023, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. PISANO per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Erario e segnatamente della Città Metropolitana di Cagliari, della somma di euro 3.154,75, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione del 26 giugno 2020 della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari - Gruppo Tutela Spesa Pubblica, per un possibile danno erariale derivante da violazioni sull'effettiva presenza sul posto di lavoro di diversi dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari, in servizio presso le sedi ubicate in Cagliari, nella Via Giudice Guglielmo e nel Viale Francesco Ciusa.

Dalle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari alla Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale n. 3964/16 - 9954/19 R.N.R. – 8085/19 G.I.P.G2 (richiesta di rinvio a giudizio del 18/2/2022), sarebbe emersa una situazione di diffusa illegalità che, ai fini del danno all'Erario, rileverebbe per truffa conseguente a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 640, commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, nonché per il danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

Al sig. Cesare PISANO, dipendente della Città Metropolitana di Cagliari, inquadrato all'interno del Settore Affari Generali - Ufficio Legale, con la mansione di istruttore direttivo amministrativo, è contestato di avere attestato

falsamente la propria presenza in servizio con artifici e raggiri, consistiti nel timbrare il c.d. “cartellino marcatempo” all’inizio e alla conclusione del servizio, salvo allontanarsi dal luogo di lavoro nel corso della giornata lavorativa senza timbrare le uscite, essendo queste ultime finalizzate all’espletamento, non già di attività esterne giustificate da ragioni di servizio, bensì di attività esclusivamente di natura personale, in ogni caso non oggetto di permessi autorizzati.

In tal modo, il prevenuto avrebbe indotto in errore l’ente di appartenenza circa la sua presenza sul luogo di lavoro, procurandosi l’ingiusto profitto pari alle retribuzioni indebitamente percepite.

I militari operanti hanno proceduto a quantificare i periodi di assenza ingiustificata, in termini di ore e minuti, utilizzando gli esiti dei servizi di videoregistrazione e di o.c.p. confrontati con i tabulati degli orari di servizio delle presenze mensili (ottobre 2018 – marzo 2019), acquisiti presso la Città Metropolitana di Cagliari.

Nel periodo oggetto d’indagine, il sig. PISANO si sarebbe assentato ingiustificatamente dal luogo di lavoro per un totale di 14 ore e 55 minuti, che corrisponderebbero a un danno per la Città Metropolitana di Cagliari pari a euro 154,75, calcolato prendendo a riferimento la retribuzione mensile base, oltre che un danno all’immagine all’Amministrazione di appartenenza.

Ritenendo che a carico di Cesare PISANO ricorressero tutti i presupposti per promuovere l’azione di responsabilità per avere arrecato all’Amministrazione di appartenenza, attraverso le descritte condotte dolose, un danno pari all’importo complessivo di euro 3.154,75, di cui euro 3.000,00 a titolo di danno all’immagine, il P.M. ha provveduto a notificargli in data 28 marzo

2023 l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del Codice di giustizia contabile, ma l'invitato non ha depositato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere sentito personalmente, pertanto, è stato emesso l'atto di citazione.

La Procura attrice ha osservato che dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sarebbe emerso che il convenuto si sarebbe ripetutamente allontanato dal posto di lavoro, per un totale di 14 ore e 55 minuti, senza fare risultare la propria assenza dal servizio, conseguendo indebitamente l'intera retribuzione.

Il rispetto dell'orario di servizio costituisce un elemento fondamentale del sinallagma insito nel rapporto di pubblico impiego e ne definisce la prestazione alla quale è commisurato il compenso.

Il comportamento tenuto dal convenuto confliggerebbe, quindi, con i doveri generali di correttezza e di buona fede che disciplinano il rapporto di servizio, nonché con gli specifici obblighi di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di diligenza (art. 2104 c.c.), caratterizzandosi, altresì, per l'indubbia volontarietà, a fronte dell'evidenza delle violazioni perpetrate.

Nell'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del lavoratore, lo stesso - ai sensi dell'art. 55-quinquies, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 - è obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari all'importo percepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, ossia euro 154,75.

Il convenuto è chiamato a rispondere anche per un danno all'immagine all'Amministrazione di appartenenza, ai sensi degli artt. 55 quater e 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001.

Secondo l'Ufficio Requirente, per quel che concerne la quantificazione di

tale componente di danno, secondo la costante giurisprudenza contabile (da ultimo la sentenza della Corte dei conti, Sezione II Centrale d'Appello n. 229/2023), occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), quali ulteriori parametri: il clamore che la vicenda ha avuto, la gravità del discredito che dalle condotte in esame è derivato all'Amministrazione di appartenenza, l'intensità del dolo e l'assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio, la ripetizione delle condotte illecite.

In base a tali criteri, la Procura ha quantificato il danno all'immagine in euro 3.000,00, salvo un'eventuale differente determinazione in sede di giudizio.

In conclusione, quindi, Cesare PISANO è chiamato a rispondere del danno dolosamente causato alla Città Metropolitana di Cagliari nella misura complessiva di euro 3.154,75 di cui euro 154,75 per il danno patrimoniale ed euro 3.000,00 per il danno all'immagine.

Il sig. Cesare PISANO si è costituito in giudizio al ministero degli Avvocati Francesco CAPUT e Pierfrancesco CAPUT con memoria depositata il 26 giugno 2024, nella quale si segnala che in data 4 maggio 2023 il sig. PISANO ha effettuato il pagamento in favore della Città Metropolitana dell'importo di euro 3.154,75 (bonifico del 4 maggio 2023 in favore della Città Metropolitana con causale "Rimborso danno patr e immagine C dei Conti I00010 2023 ), come chiesto nell'atto di citazione, e che, con sentenza del 23 maggio 2024, la Corte d'Appello, in riforma della sentenza emessa dal

GUP del Tribunale di Cagliari in data 15 novembre 2022, ha assolto il sig. Cesare PISANO dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

La difesa ha eccepito l'inesistenza e l'insussistenza *ab origine* dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità per danno erariale e per danno all'immagine.

Invero, la Procura erariale non avrebbe considerato che, sempre dal medesimo materiale investigativo a disposizione all'epoca erano emersi i seguenti fatti: il nome di PISANO Cesare non figurava nell'elenco di persone riportato nell'esposto anonimo, sicché sarebbe del tutto pretestuoso l'accostamento diretto fatto dalla Procura Regionale del nominativo del convenuto, sia con riferimento alla denuncia pervenuta alla Guardia di Finanza, sia con riguardo al presunto clamore mediatico conseguente alla diffusione della notizia; l'asserito allontanamento dalla sede di lavoro, come si evince dalle indagini svolte dalla P.G., sarebbe stato affidato a dei *frames*, estratti da video riprese effettuate da telecamere fisse, posizionate unicamente verso il cancello di ingresso e non in grado di seguire il soggetto ripreso; la sporadica attività di pedinamento nei confronti del sig. PISANO, come ricavabile dalle informative della P.G., si sarebbe limitata e concentrata solo nell'arco temporale compreso tra il 7 novembre e il 4 dicembre 2018, quando ancora la polizia non aveva la disponibilità del tesserino di riconoscimento del sig. PISANO e, quindi, non aveva conoscenza dell'identità fisica dello stesso.

Inoltre, la Procura non avrebbe considerato che nella stessa via Giudice Guglielmo, al numero civico 46, a distanza di circa 100 metri dall'ingresso della Provincia, all'epoca dei fatti, aveva sede l'ufficio del personale nonché

l'archivio contenente tutti i fascicoli del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'ente, presso il quale il sig. PISANO si recava quotidianamente per motivi di servizio, essendo inquadrato dal 22 febbraio 2016 nel settore Affari Generali – Servizio Avvocatura con il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo.

Secondo la difesa, anche l'ulteriore parametro relativo all'intensità del dolo, utilizzato per determinare l'entità del danno all'immagine subito dall'Ente, non sarebbe stato, fin dall'origine, pertinente atteso che in sede di giudizio abbreviato è stato dimostrato che nell'arco di tempo considerato in imputazione, ricompreso tra il mese di ottobre 2018 e quello di marzo 2019, il sig. PISANO ha lavorato 6 ore e 47 minuti in più rispetto alle ore da contratto; peraltro, proprio in corrispondenza di numerosi giorni contestati, a fronte di un'uscita di 10-15 minuti, si assiste a un supplemento orario spontaneo anche di alcune ore.

Nel contestare, altresì, l'accusa di assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio, i patrocinatori hanno richiamato le schede di valutazione depositate nel giudizio abbreviato, dalle quali emerge come sotto il profilo lavorativo il sig. PISANO fosse un dipendente esemplare, sempre dedito al proprio lavoro, avendo riportato ogni anno il massimo punteggio in tutte le voci.

Infine, nella memoria si sostiene che fin dall'origine non sussisteva nei confronti del sig. Cesare PISANO alcuno dei parametri ravvisati dalla giurisprudenza come indicativi di un danno all'immagine né, tanto meno, alcuno di quelli ritenuti sussistenti dalla Procura Regionale in sede, tanto di invito a dedurre, quanto di citazione in giudizio.

Orbene, i difensori hanno evidenziato che il pagamento fatto dal convenuto in seguito alla citazione non determina alcuna cessazione della materia del contendere, ma è, all'opposto, suscettibile di dar luogo a una legittima domanda di rimborso da parte del sig. PISANO nei confronti della Città Metropolitana.

Di conseguenza, lungi dal considerare cessata la materia, i patrocinatori hanno chiesto che la Corte si pronunci sul merito della vicenda che ha interessato il convenuto, sulla congruità e sulle modalità di quantificazione del danno e, per l'ipotesi in cui dovesse fin dall'origine ritenerlo insussistente, dichiararlo con sentenza, così da consentire al dipendente di poter chiedere il rimborso di quanto versato all'Amministrazione di appartenenza.

Da ultimo, la difesa non ignora che è giurisprudenza ormai consolidata che, per quanto possa in astratto sussistere un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra l'accertamento penale e quello giuscontabile, nonché sussistere un nesso o una connessione di carattere puramente logico tra i processi (rappresentata dall'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale), il giudice contabile debba procedere a un autonomo accertamento dei fatti retrostanti all'azione di responsabilità e pervenire a una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere, tuttavia ritiene che questa Corte, nel suo potere di accertamento, non possa non tenere in considerazione la più ampia formula utilizzata per assolvere il sig. PISANO dai reati di truffa e di falsità nelle attestazioni della propria presenza sul luogo di lavoro utilizzata dalla Corte d'Appello di Cagliari, sebbene non fossero ancora state depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione

(dal dispositivo risulta il termine ordinatorio di 90 giorni dal giorno 23 maggio 2024) e sebbene la sentenza non fosse ancora passata in giudicato.

In conclusione, nella memoria si chiede:

- in via principale: di dichiarare inammissibile e/o infondata e comunque rigettare la domanda proposta dalla Procura Regionale attrice per inesistenza di condotta dannosa imputabile al convenuto e per mancanza di dolo e colpa grave; per l'effetto, mandare assolto il sig. PISANO Cesare da qualsivoglia addebito di responsabilità e dichiarare non dovuta la somma già corrisposta dallo stesso in favore della Citta Metropolitana di Cagliari ed eventualmente autorizzare quest'ultimo a ottenerne il rimborso;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di positivo accertamento di responsabilità in capo al sig. PISANO Cesare, salvo gravame, rideterminare in misura minima gli addebiti posti a suo carico dichiarando, contestualmente, non dovuta l'eventuale differenza da lui già versata e autorizzandolo a ottenerne il rimborso;
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, del presente giudizio.

All'udienza del 18 luglio 2024 il Presidente, preso atto del dispositivo emesso in sede di giudizio penale, avendo il Collegio ravvisato la necessità di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza, ha disposto il rinvio dell'udienza al 12 dicembre 2024.

La Procura non si è opposta e la difesa del sig. PISANO ne ha preso atto.

Il 9 dicembre 2024 i difensori del convenuto hanno depositato la sentenza della Corte d'Appello Penale di Cagliari n. 651 del 17 luglio 2024 con attestazione di irrevocabilità.

Successivamente, la discussione è stata rinviata all'udienza odierna.

All'udienza del 18 febbraio 2025, il P.M. ha osservato che la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello penale non fa stato nel presente procedimento. In disparte la reciproca indipendenza fra le giurisdizioni penale e contabile, nel caso di specie non si tratta di una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., potrebbe rivestire efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, ma si è fatta applicazione del rito abbreviato in sede penale, né risulta che la parte civile si sia costituita e abbia accettato il rito abbreviato. La sentenza penale, comunque, ha accertato che le contestate assenze dal servizio si sono verificate reiteratamente, benché per tempi brevissimi, e ha confermato la tesi della Procura erariale rispetto all'effettiva sussistenza delle assenze e al fatto che esse siano prive di giustificazione. Il P.M. ha, poi, ribadito l'attendibilità delle immagini tratte dal circuito delle telecamere di sorveglianza e dei pedinamenti. Quanto alla tesi per cui questi allontanamenti dall'Ufficio si sarebbero verificati per motivi di servizio, la difesa dovrebbe darne la prova. In ogni caso, il convenuto avrebbe dovuto acquisire la preventiva autorizzazione a recarsi fuori dall'Ufficio e passare il tesserino magnetico nell'apposito macchinario marcatempo.

Ha osservato, inoltre, che rileva la circostanza che il convenuto, dopo aver ricevuto l'invito a fornire deduzioni, ha proceduto al pagamento in favore dell'Amministrazione di appartenenza dell'intera somma che gli era stata contestata nello stesso invito. Il P.M. ha, pertanto, chiesto la cessazione della materia del contendere, tuttavia, posto che la difesa, nella comparsa di costituzione, ha insistito affinché il signor PISANO sia mandato esente

dall'addebito nel merito e ha preannunciato la volontà di chiedere all'Amministrazione il rimborso di quanto versato, in via subordinata, ha chiesto al Collegio di pronunciarsi nel merito, ove non ritenga cessata la materia del contendere, accogliendo integralmente la domanda sia relativamente al danno patrimoniale che al danno all'immagine, come quantificati nell'atto di citazione.

L'Avvocato CAPUT ha osservato che, pur nella consapevolezza dell'autonoma perseguibilità della responsabilità per danno all'immagine rispetto alla dichiarazione di assoluzione in sede penale, anche in presenza di una formula assolutoria come quella per la quale "il fatto non sussiste", questa disciplina speciale derogatoria debba necessariamente applicarsi solo in presenza di specifici indici di lesività diversi rispetto a quelli che hanno connotato la condotta penale: nel caso di specie la Procura regionale si è limitata a richiamare esattamente lo stesso materiale investigativo, utilizzato dalla polizia giudiziaria e dal GUP per fondare l'addebito di responsabilità penale, di conseguenza, il venir meno della violazione di norme penali dovrebbe fare venire meno anche questo giudizio.

In ogni caso, il signor PISANO non era indicato nell'esposto anonimo, quindi nessun clamore può essere ricollegato al suo nominativo. Quanto all'allontanamento dalla sede di lavoro senza timbratura del cartellino, il difensore ha ribadito che la prova non può essere attribuita a dei *frame* di riprese video che puntano il cancello di ingresso in maniera fissa, senza seguire il soggetto in movimento, e non si è tenuto conto del fatto che nella stessa via si trovava un'altra sede di servizio nella quale il convenuto si recava quotidianamente.

Inoltre, l'attività di pedinamento si è svolta in un arco di tempo molto ristretto e in quel periodo la polizia non aveva ancora la disponibilità dei cartellini identificativi di riconoscimento dei dipendenti e del signor PISANO; mancherebbe, pertanto, la certezza che quell'attività di pedinamento abbia effettivamente riguardato il convenuto.

Per quanto attiene al dolo, il difensore ha rappresentato che il signor PISANO nel periodo contestato ha svolto ore di lavoro in esubero rispetto a quelle contrattuali, ciò che risulta totalmente incompatibile con l'intenzione di arrecare dolosamente un danno all'Amministrazione.

Infine, l'Avvocato CAPUT ha dichiarato che il pagamento effettuato da parte del signor PISANO dell'importo individuato dalla Procura regionale nell'invito a dedurre deve ritenersi provvisorio; ha chiesto, quindi, che la Corte entri nel merito e si pronunci in ordine all'eventuale quantificazione del danno, autorizzando il convenuto a ottenere il rimborso, qualora non lo ritenga responsabile, ovvero a ottenere il rimborso parziale, qualora vi sia una differenza tra la condanna e quanto versato. Per il resto, si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

Considerato in

#### DIRITTO

In via pregiudiziale, la Sezione prende atto del pagamento delle somme richieste in citazione effettuato dal sig. PISANO in data 4 maggio 2023, successivamente alla notifica dell'invito a dedurre.

Osserva, inoltre, che il versamento in favore della Città Metropolitana di Cagliari reca come causale "Rimborso danno patr e immagine C dei Conti I000102023" senza alcun riferimento al fatto che venisse effettuato a mero

titolo cautelativo, ovvero che si trattasse di un versamento provvisorio, come sostenuto dalla difesa in udienza.

Il Collegio rileva, altresì, che tale pagamento è stato effettuato ancor prima del deposito dell'atto di citazione, senza che la Procura ne venisse informata da parte dell'invitato o da parte dell'Amministrazione interessata che ha incamerato le relative somme in base al titolo di cui alla richiamata causale.

Il venir meno del danno contestato e, perciò, dell'interesse all'azione, comporta l'improcedibilità della domanda azionata dalla Procura.

Di conseguenza, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dal Pubblico Ministero in udienza.

Da un lato, non vi può essere luogo a condanna, perché l'eventuale danno contestato non è più attuale, dall'altro, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 208/2021), la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, la qual cosa non è avvenuta nel caso in esame.

Analogamente, non vi è luogo a una pronuncia nel merito, assolutoria o in parziale riduzione dell'importo contestato, come chiesto dalla difesa del convenuto, perché allo stato non vi è un danno.

La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ex art. 31 del codice di giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile.

Spese compensate

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 18 febbraio e dell'11 marzo 2025.

L'Estensore

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 26/03/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus